

SERVIZIO NOVITA'

(a cura del dr. Giuseppe Marra)

Misure cautelari personali - Impugnazioni – Riesame - Decisione a seguito di annullamento con rinvio – Termine di deposito - Termine superiore ai trenta giorni previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. – Applicabilità – Esclusione.

Le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato che il tribunale del riesame, nel giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento dell'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni ai sensi dell'art. 311, comma – 5 *bis*, cod. proc. pen., a pena di perdita di efficacia della misura, e non può invece disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito dell'ordinanza in un termine non eccedente il quarantacinquesimo giorno, in analogia a quanto previsto dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen..

Sezioni unite, sentenza n. 47970 del 20/07/2017 (dep. 18/10/2017), Pres. G. Canzio, Rel. F.Izzo.